

Cass. pen. Sez. V, Sent., 20-12-2016, n. 54148

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA;

nei confronti di:

V.N., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/05/2015 del GIUDICE DI PACE di AGROPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Balsamo Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice competente.

Svolgimento del Processo

1. Con sentenza emessa in data 27.5.2015 il Giudice di Pace di Agropoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di V.N. per intervenuta remissione di querela, in relazione, tra gli altri, al

reato ascrittogli di cui all'art. 582 c.p., per aver cagionato lesioni giudicate guaribili in sette giorni cagionate a T.C. con il manico di una scopa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Salerno, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) e art. 6 c.p.p., in relazione all'art. 21 c.p.p., comma 1, art. 152 c.p., comma 1 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), limitatamente al reato di lesioni; in particolare, la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'estinzione di tale reato di lesioni volontarie per intervenuta remissione di querela non rientrando esso - così come contestato - non nel catalogo degli illeciti penali (punibili a querela di parte) di competenza del Giudice di Pace; infatti, come si evince dal capo di imputazione, si tratta, invero, di lesioni volontarie aggravate ex art. 585 c.p., perpetrate mediante l'uso di un manico di scopa, da considerarsi arma impropria ex art. 585 c.p., comma 2, n. 2, in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, aggravante questa che, ancorchè non contestata in diritto, risulta chiaramente contestata in fatto; il reato in questione, pertanto, è punibile di ufficio e rientra nella competenza del Tribunale.

Motivi della Decisione

Il ricorso del P.G. è fondato per quanto di ragione, non essendo il reato di lesioni volontarie in contestazione procedibile a querela.

1. Ed invero, come correttamente rilevato dal P.G. ricorrente, all'imputato risulta in fatto contestata l'aggravante di cui all'art. 585 c.p., comma 2, n. 2, per essere state le lesioni, secondo quanto si legge nell'imputazione, cagionate al T. con l'uso di un manico di una scopa, da considerarsi a tutti gli effetti arma impropria.

2. In proposito, questa Corte ha evidenziato che, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa od un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010).

3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per quanto di competenza.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 582 c.p. e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016